

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. del

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto, istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 2 Soggetti passivi dell'imposta

Art. 3 Misura dell'imposta

Art. 4 Esenzioni

Art. 5 Modalità di pagamento al gestore

Art. 6 Obblighi e responsabilità dei soggetti gestori

Art. 7 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 8 Sanzioni

Art. 9 Riscossione coattiva

Art. 10 Rimborsi e compensazioni

Art. 11 Contenzioso

Art. 12 Funzionario Responsabile Imposta

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto, istituzione e presupposto dell'imposta

1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020.

2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3) Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, valorizzazione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, annualmente previsti nel bilancio di previsione. Annualmente sarà predisposta una relazione sull'utilizzo di tali proventi.

4) Con apposita delibera – unitamente all'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno – la Giunta delibera la destinazione del gettito annuale tra gli interventi previsti dal precedente comma 3.

5) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, come individuate e definite dall'art. 18 della Legge Regionale 1° ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni, ubicate nel territorio del Comune di Concorezzo.

Art. 2 - Soggetti passivi dell'imposta

- 1) Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che, non residente nel Comune di Concorezzo, alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, c. 5.
- 2) Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, siano essi intermediari immobiliari ovvero soggetti che amministrano portali telematici, anche ove il gestore non abbia la propria sede né risulti stabilito nel territorio italiano.
- 3) L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno.
- 4) Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Concorezzo.

Art. 3 - Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è proporzionata alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale.
- 2) L'imposta è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi presso la medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta di non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da uno per i successivi cinque pernottamenti.
- 3) Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono deliberate con atto della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio comunale nel presente Regolamento.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 30,00 (trenta).

Art. 4 – Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai residenti del Comune di Concorezzo:
 - a) i minori entro il compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della provincia di Monza e della Brianza e relativo accompagnatore (un accompagnatore per paziente);
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della provincia Milano (un accompagnatore per degente);
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano e pernottano per esigenze di servizio;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti

ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati, a cui è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;

a) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

2) L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3) L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 - Modalità di pagamento al gestore

1) I soggetti di cui all'art. 2, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato: quest'ultimo è tenuto al versamento delle somme al Comune di Concorezzo.

2) L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come “operazione fuori campo IVA”. In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

3) Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 per un periodo di cinque anni.

Art. 6 - Obblighi e responsabilità dei soggetti gestori

1) Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011, i gestori di strutture ricettive indicati all'art. 2, di seguito denominati “gestori”, ubicate nel Comune di Concorezzo, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi.

2) I gestori sono tenuti a informare i propri clienti e intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle certificazioni necessarie di cui al presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.

3) I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante.

4) I gestori, contestualmente al riversamento delle somme dovute, sono tenuti a comunicare, alla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra

quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. La comunicazione deve essere compilata tramite apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione e trasmessa all'indirizzo Pec del Comune. L'Amministrazione comunale potrà dotarsi di apposito gestionale informatico successivamente messo a disposizione dei soggetti gestori.

5) I gestori devono riversare al Comune di Concorezzo le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), mediante bonifico bancario o eventuali altre modalità di pagamento telematiche che potranno essere messe a disposizione dall'Ente.

6) I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, contenente oltre alle generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell'arco di tutti i trimestri relativi alle strutture oggetto della dichiarazione, nonché specificando la categoria e il numero di esenzioni applicate.

7) In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

8) I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura è tenuto a versare l'imposta in qualità di Responsabile del pagamento dell'imposta.

9) L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva: in tale caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili di imposta.

10) In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Concorezzo – Ufficio Tributi – il periodo di chiusura tramite pec.

Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1) Il Comune di Concorezzo effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6, attraverso l'Ufficio Tributi.

2) Per l'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

b) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8 - Sanzioni

1) Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3) Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 - Riscossione coattiva

1) Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 10 - Rimborsi e compensazioni

1) Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Concorezzo, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal tasso di interesse legale vigente e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

3) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze.

4) Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a euro 30,00 (trenta/00).

Art. 11 - Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1) Il funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di

Giunta comunale.

2) Il funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione della medesima e adotta i conseguenti provvedimenti.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1) Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2) Per particolari esigenze straordinarie, la Giunta comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 6 comma 5 del presente Regolamento.

3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia e il Regolamento medesimo si adegua ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.